



COMUNE DI VILLESSE

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO
INTEGRATIVO AZIENDALE SULLA DESTINAZIONE
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023**

(Art. 40, comma 3-*sexies*, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)

(Circolare nr. 25 del 19/7/2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato)

Modulo 1

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'Ente per l'annualità 2023, costituito sulla base dell'art. 45, CCRL 2019/2021, quantificato con determinazione di costituzione nr. 426/2023 del 15.09.2023 e integrato con determinazione nr. 610/2023 del 12.12.2023, è definitivamente costituito nei seguenti importi così sintetizzati:

DESCRIZIONE	IMPORTO IN €
Risorse Stabili	€ 18.784,00
Risorse Variabili	€ 10.896,00
Totale Fondo	€ 29.680,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE STABILI														
A.1	Comma 1 - CONSOLIDAMENTO RISORSE STABILI													
	a)	Consolidamento delle risorse stabili in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016												
				Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016										
				Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo							
		Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016	A	917,00			-							
			B	1.016,00	3,00		3.048,00							
			C	1.177,00	4,00		4.708,00							
			D	2.271,00	4,00		9.084,00							
			PLS	1.012,00			-							
			PLA	1.124,00			-							
			PLB	1.944,00	1,00		1.944,00							
			PLC	2.235,00			-							
			FA	1.092,00			-							
			FB	1.177,00			-							
		FC	2.271,00			-								
			Totale complessivo			12,00	18.784,00	18.784,00						
	b)	Consolidamento quote retribuzione individuale di anzianità, maturato economico, assegni ad personam in relazione alle cessazioni avvenute fino al 31.12.2021												-

A.2	Comma 7 - Incremento per RIA, maturato economico e assegni ad personam						
		Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.					
		Annotazioni			Importo		
					-		
					-		
					-		
					Totale complessivo	-	-
A.3	Comma 5 e 12 - Trasferimenti di personale						
		Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito					
				Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
				A	917,00		-
				B	1.016,00		-
				C	1.177,00		-
				D	2.271,00		-
				PLS	1.012,00		-
				PLA	1.124,00		-
				PLB	1.944,00		-
				PLC	2.235,00		-
				FA	1.092,00		-
				FB	1.177,00		-
				FC	2.271,00		-
				Totale complessivo		-	-

A.4	Comma 9 - Incrementi stabili dell'organico							
		Gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 al corrispondente ulteriore numero di unità.						
				Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo	
				A	917,00		-	
				B	1.016,00		-	
				C	1.177,00		-	
				D	2.271,00		-	
				PLS	1.012,00		-	
				PLA	1.124,00		-	
				PLB	1.944,00		-	
				PLC	2.235,00		-	
				FA	1.092,00		-	
				FB	1.177,00		-	
				FC	2.271,00		-	
				Totale complessivo		-	-	-
A	TOTALE RISORSE STABILI (A.1+A.2+A.3+A.4)							18.784,00

Il valore di riferimento dei dipendenti in servizio al 31.12.2016, sulla base del quale viene calcolato l'ammontare delle risorse stabili, rappresenta un valore minimo non ulteriormente riducibile, ancorché il numero dei dipendenti in servizio diminuisca al di sotto delle unità di personale presenti a tale data.

Non essendovi condizioni per incrementi, il totale di PARTE STABILE ammonta ad € **18.784,40**.

Sezione II – Risorse variabili

B.1	Comma 3 - Personale in servizio al 31 dicembre 2020						
	A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'ammontare delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato , in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ed è quantificato nell'importo di euro 720,00						
			Categoria	Importo annuo per dipendente risorse variabili	Numero unità	Importo annuo complessivo	
	Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2020	A	720,00		-		
		B	720,00	4,00	2.880,00		
		C	720,00	3,00	2.160,00		
		D	720,00	4,00	2.880,00		
		PLS	720,00		-		
		PLA	720,00	1,00	720,00		
		PLB	720,00		-		
		PLC	720,00		-		
		FA	720,00		-		
		FB	720,00		-		
		FC	720,00		-		
		Totale complessivo		12,00	8.640,00	8.640,00	

B.2	Comma 12 - Trasferimenti di personale						
	Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito						
				Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
				A	720,00		-
				B	720,00		-
				C	720,00		-
				D	720,00		-
				PLS	720,00		-
				PLA	720,00		-
				PLB	720,00		-
				PLC	720,00		-
				FA	720,00		-
				FB	720,00		-
				FC	720,00		-
				Totale complessivo		-	-
							-

B.3	Comma 8 - Risorse variabili - incrementi annuali						
	Le risorse variabili del fondo di cui al comma 3 sono incrementate annualmente:						
	a)	dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni					-
	b)	dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza					-
	c)	per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (<i>euro 720,00</i>), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000					-
	d)	dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 del presente contratto (<i>Diritti derivanti da invenzioni industriali</i>)					-

B.4	Comma 13 - Forme Associative - assegnazione temporanea						
	Nei casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla LR n. 21/2019 e limitatamente alla durata della medesima assegnazione, gli enti titolari del rapporto di lavoro e l'ente di destinazione rispettivamente riducono e incrementano i fondi di una quota di risorse variabili determinata ai sensi del comma 3 in relazione alle unità di personale assegnato e riproporzionato in base al tempo di lavoro. Le risorse calcolate come al periodo precedente sono destinate indistintamente all'incentivazione del personale della forma associativa						
			Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Mesi di assegnazione	Percentuale assegnazione	Importo annuo complessivo
			720,00				-
			720,00				-
			720,00				-
			720,00				-
			Totale complessivo		-		-
							-

B.5	Articolo 46 - UNA TANTUM (limitatamente all'annualità 2023)						
	1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'articolo 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018, è rideterminato nell'importo di euro 680,00. 2. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, di competenza degli anni 2021 e 2022, sono computate, quali risorse variabili e una tantum, nel fondo relativo al 2023.						
			Dipendenti al 31.12.2016 (considerare trasferimenti di personale)	Importo rideterminato	Importo storico	Differenza	Importo complessivo
		Competenza anno 2021	12,00	680,00	586,00	94,00	1.128,00
		Competenza anno 2022	12,00	680,00	586,00	94,00	1.128,00
					Totale complessivo		2.256,00
							2.256,00
B	TOTALE VARIABILI (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)						10.896,00

Considerato che sono state rilevate situazioni e motivi per incrementi ai sensi dei disposticontrattuali degli artt. 45 e 46, come sotto meglio illustrati, il totale di PARTE VARIABILE ammonta a **€10.896,00**.

- Quota una tantum per incrementi annuali degli importi delle risorse variabili per gli anni 2021 e 2022, per un totale complessivo di € 2.256,00;

Sezione III – Decurtazioni dal Fondo

Non si applica la decurtazione al fondo, essendo decaduto il limite di utilizzo nel rispetto del salario accessorio rispetto all'annualità 2016 di cui al D.Lgs. 75/2017, con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione FVG (L.R. 20/2020 modificativa della L.R. 18/2015), come comunicato dalla Regione Autonoma F.V.G. – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione con nota prot. 38197/P del 30.12.2020.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Sulla base dei criteri di cui all'art. 45, CCRL 2019-2021, le risorse verranno utilizzate come di seguito illustrato:

- risorse stabili **€ 18.784,00**, di cui:
 - € 13.067,24 per progressioni economiche già consolidate;
 - € 5.716,76 disponibili per future progressioni e, il residuo, per la produttività collettiva per l'anno 2023 assieme alle risorse variabili;
- risorse variabili **€ 10.896,00**, da destinare alla produttività collettiva per l'anno 2023;

Il fondo complessivamente ammonta a € 29.680,00 per l'anno 2023.

Sezione V – Risorse allocate all'esterno del Fondo

DETERMINAZIONE DELLE VOCI CON FINANZIAMENTO A BILANCIO														
1)	INDENNITA' FINANZIATE DA BILANCIO - art. 45 c. 10													Importi
	Indennità di turnazione (art. 3 CCRL 2018)													-
	Indennità di reperibilità (art. 4 CCRL come modificato dall'art. 39 CCRL2023)													-
	Indennità di attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 5 CCRL2018)													-
	Indennità di condizione di lavoro (<i>ex disagio, rischio, maneggio valori</i>) (art. 6 CCRL2018 - art. 38 CCRL2023)													-
	precedente indennità attività particolarmente disagiate cat A, B,C e PLA - art. 21 comma 2 lettera d) CCRL 2002													461,70
	precedente Indennità di rischio (art. 62 CCRL 2002 come modificato dall'art. 36 CCRL 2004)													2.188,70
	precedente Indennità di maneggio valori (art. 61 CCRL 2002)													881,25
	Indennità per il personale della Motorizzazione Civile (art. 7 CCRL2018)													-
	Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992 (art. 25 CCRL2018)													-
	Indennità per servizio esterno per il personale della Polizia Locale (art. 26 CCRL 2018 come modificato dall'art. 40 CCRL2023)													142,35
	Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996)													-
	Indennità per particolari responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002)													3.100,00
	Indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo (art.21 c.2 lett.c) CCRL 2002													-
	Indennità per tempo potenziato (art. 37 c. 2 CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002													-
	Indennità professionale insegnanti e docenti ed educatori (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71, 73, 76,77 e 78 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023													-
	Indennità professionale personale educativo (art. 37 c. 1 lett. e) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023													-
	Indennità personale educativo per anno scolastico (art. 72 c. 7 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023													-
	Indennità professionale insegnanti (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023													-
	Indennità personale titolo VII Personale area scolastica educativa (art. 37 c. 1 lett. c) e d) CCNL 6.7.1995 – art. 79 CCRL 2002) - art. 38 CCRL2023													-
	Indennità di bilinguismo (art. 82 CCRL 2002)													-
	Indennità di Staff (art. 21 c. 3 - art. 33 c. 4 CCNL 1995)													-
	Indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -Tributi (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004													800,00
	Indennità degli archivisti informatici- addetti stampa - formatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004													-
	Indennità dell'Ufficiale giudiziario per messi notificatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004 e disciplinato dall'art. 86 CCRL 2002													-
	Indennità di Responsabile Servizio Protezione Civile (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004													-
	Indennità forme associative art. 48 CCRL 2006													-
	Indennità operatori NUE (art. 41 CCRL2023)													-
	Indennità per peculiari funzioni operative su viabilità di area vasta (art. 42 CCRL2023)													-
	Indennità per il personale dei piccoli Comuni caratterizzato da attività e responsabilità multidisciplinari (art. 43 CCRL2023)													-
	Altro: Specificare la fonte normativa													-
	Altro: Specificare la fonte normativa													-
	Altro: Specificare la fonte normativa													-
	Altro: Specificare la fonte normativa													-
	Altro: Specificare la fonte normativa													-
	Altro: Specificare la fonte normativa													-
	Totale indennità finanziata a bilancio													7.574,00
2)	LAVORO STRAORDINARIO													5.365,00
	Totale complessivo													12.939,00

Modulo 2

Definizione delle poste di destinazione del Fondo e a Bilancio per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

VOCE	IMPORTO	NOTE
Progressioni orizzontali già acquisite a tutto il 31/12/2022	€ 13.067,24	
Produttività collettiva a valere sulle sole risorse variabili	€ 10.896,00	

Sezione II – Destinazioni a Fondo e a Bilancio specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

VOCE	IMPORTO	NOTE
Indennità di Stato Civile – Anagrafe – Elettorale	€ 500,00	Art. 21, comma 2, lett. i), CCRL 2002, come introdotto dall'art. 30, CCRL 2004
Indennità addetto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	€ 300,00	Art. 21, comma 2, lett. i), CCRL 2002, come introdotto dall'art. 30, CCRL 2004
Indennità per particolari responsabilità	€ 3.100,00	Art. 21, comma 2, lett. e), CCRL 2002
Indennità Condizione di Lavoro	€ 3.531,65	Indennità di condizione di lavoro (ex disagio, rischio, maneggio valori) art. 6 CCRL 2018 – ART. 38 CCRL 2023
Indennità servizio esterno di Polizia Locale	€ 142,35	Art. 26 CCRL 2018, come modificato dall'art. 40, CCRL 2023
Somma a disposizione per P.E.O. a valere dal 01.01.2023	€ 5.716,76	Platea di possibili beneficiari: 50% dei dipendenti aventi diritto.
		Le economie dalle P.E.O. a valere dal 01.01.2023 confluiranno nella produttività collettiva 2023
Fondo Lavoro Straordinario	€ 5.365,00	Straordinari 2023

Si precisa che l'importo dell'indennità su base giornaliera sopracitato è calcolato su una stima dei giorni lavorati nel 2023, quantificato con proiezione al 31.12.2023, e potrebbe pertanto subire modifiche in relazione alle varie spettanze annuali effettive del 2023.

Si precisa inoltre che il contributo che verrà corrisposto dallo Stato per iscrizioni ANPR sarà erogato ai singoli dipendenti coinvolti nell'attività secondo la percentuale di impegno attestata dal Responsabile del

Servizio.

Sezione III – Destinazioni ancora da contrattare

VOCE	IMPORTO	NOTE
//	//	

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo e del Bilancio per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

VOCE	IMPORTO	NOTE
Totale destinazioni non disponibili, Sezione I	€ 23.963,24	
Totale destinazioni disponibili, Sezione II	€ 18.655,76	
Totale destinazioni ancora da contrattare	€ 0,00	
TOTALE	€ 42.619,00	Parte stabile e variabile del fondo + Competenze gravanti a bilancio (indennità, straordinario)

Si precisa che la *Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*, per praticità e coerenza espositiva è stata distribuita all'interno delle Sezioni precedenti.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili di costituzione del Fondo ammontano a **€ 18.784,00**.

La destinazione delle risorse di utilizzo aventi natura certa e continuativa date dalle progressioni orizzontali annuali in essere del personale dipendente ammonta ad **€ 13.067,24** e per le progressioni orizzontali a valere dal 01.01.2023 sussiste capienza per un massimale di **€ 5.716,76**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili, e le economie derivanti dall'assegnazione delle P.E.O. 2023 confluiranno nella produttività collettiva 2023.

- b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

È prevista la distribuzione delle risorse variabili (cosiddetta "produttività collettiva") sulla base di valutazioni che saranno effettuate seguendo sistema permanente di valutazione adottato dall'Ente e che verranno approvate nel 2024. Tali valutazioni saranno sottoposte alla certificazione da parte dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

- c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Su scelta dell'Amministrazione sono previste progressioni orizzontali a far data dal 01.01.2023 per un importo massimo di **€ 5.716,76**. La selettività delle progressioni verrà garantita dall'utilizzazione delle

valutazioni effettuate in applicazione del vigente sistema permanente di valutazione adottato dall'Ente. I dipendenti che potranno progredire saranno il 50% degli aventi diritto. Le economie derivanti dall'assegnazione delle P.E.O. 2023 confluiranno nella produttività collettiva 2023.

Modulo 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'Anno 2022

- a) Tabella 1 – schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2022

Descrizione	Riferimento Normativo	Anno 2022	Anno 2023
Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Costituzione Fondo in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio CCRL 2019/2011	Art. 45 comma 1 CCRL 2019/2021	€ 18.784,00	€ 18.784,00
Fondo per il pagamento dei compensi dellavoro straordinario	Art. 45, comma 11, CCRL 2019/2021	€ 5.365,00	€ 5.365,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
Totale risorse STABILI nel Fondo		€ 24.149,00	€ 24.149,00

Descrizione	Riferimento Normativo	Anno 2022	Anno 2023
Risorse Variabili			
Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio art. 45, CCRL 2019/2021	Art. 32 comma 1 CCRL 2016/2018	€ 7.032,00	€ 8.640,00
Incremento UNA TANTUM	Art. 46, CCRL 2019/2021	//	€ 2.256,00
Totale risorse VARIABILI			
Totale		€ 7.032,00	€ 10.896,00
RISORSE DEL FONDO DA SOTTOPORRE A CERTIFICAZIONE			
Risorse STABILI		€ 24.149,00	€ 24.149,00
Risorse VARIABILI		€ 7.032,00	€ 10.896,00

Modulo 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

La verifica tra sistema contabile e dati del Fondo è costante, tutelando correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nel Modulo II.

Il Comune di Villesse è sottoposto ai vincoli di contenimento della spesa pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia fissati dalla L.R. 18/2015 così come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020.

L'obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto del valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti del comune medesimo. Per il Comune di Villesse il valore soglia è del 30,10% previsto per classe demografica di riferimento.

Il Comune ogni anno deve determinare il proprio posizionamento rispetto al valore soglia sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione rispetto al rapporto tra impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale e gli accertamenti di competenza delle entrate correnti al netto del FCDE di parte corrente.

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Il rapporto in sede di Bilancio di Previsione era pari a 18,98% e si presume il totale rispetto del limite anche in sede di rendiconto 2023.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia è stata effettuata un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento.

Non sono più applicabili, in particolare, le seguenti norme in materia di:

- a) contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2020;
- b) reclutamento di personale contenute nell'articolo 4, comma 2, della legge 12/2014;
- c) reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all'esercizio 2020, nell'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016;
- d) reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 78/2010, articolo 9, comma 28;
- e) reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell'articolo 14-bis del decreto legge n. 4/2019;
- f) reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile - budget regionale – contenute nell'articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016;
- g) reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute nell'articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016. Pertanto con le nuove regole non rileva più la disciplina degli spazi assunzionali e le assunzioni prescindono anche dalle eventuali cessazioni. L'ente può assumere se sostiene nel tempo la spesa di personale;
- h) limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019.
- i) limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019.

j) i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art. 45 comma 10 del CCRL triennio economico 2019-2021).

Permangono, invece:

- i limiti minimi e massimi per le indennità di posizione organizzativa stabiliti dall'art.44 comma 3 del CCRL biennio economico 2004-2005 integrati dall'art. 35 comma 1 del CCRL 2019/2021 (4.150,00 – 16.000,00 euro per tredici mensilità), e le percentuali della retribuzione di risultato previsti all'art. 44 comma 6 (da un minimo di 15% ad un massimo del 35%).

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa a consuntivo dell'esercizio 2022 è stato rispettato.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le risorse del fondo trovano regolare copertura nelle voci a tal fine iscritte a bilancio di previsione 2023-2025.

L'Ente si riserva di rivedere la costituzione e l'utilizzo del Fondo e delle risorse stanziato a bilancio in caso di sopravvenute disposizioni di legge, di contrattazione regionale o su indicazioni regionali.

Villesse, 18.12.2023

Il Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria
dott.ssa Flavia Viola
(Documento sottoscritto digitalmente)